



Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero:15.....

Campobasso, 26/9/16

Oggetto: Archiviazione istanza di definizione prot. 4606/16

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento
Maria Rosaria La Marca

Il Direttore del Servizio
Angela Aufiero

Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

| Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo | Data | Note |
|----------|-----------|---------|---------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Il Direttore del Servizio

procedimento;

VISTO

e condiviso il documento istruttorio prodotto dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Maria Rosaria La Marca, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si propone l'archiviazione dell'istanza di definizione dell'utente Genovese presentata mediante il modello GU14, in data 16/02/2016, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 3046/16 del 16/03/2016 avverso il gestore H3G S.p.A;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, e sulla base del documento istruttorio allegato, che costituisce parte sostanziale del presente atto,

- L'archiviazione dell'istanza di definizione dell'utente Genovese presentata mediante il modello GU14, in data 16/02/2016, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 3046/16 del 16/03/2016 avverso il gestore H3G S.p.A;
- Che le spese di procedura restino a carico delle parti.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

| N. | Oggetto: |
|----|--|
| 1 | Documento istruttorio dott.ssa Maria Rosaria La Marca. |

Il Direttore del Servizio



**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM ed agli organi
collettivi di garanzia.**

- RICHIAMATA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA** La legge 31 luglio 1997 n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale all’ Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni e l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra utenti e gestori;
- VISTA** La legge della Regione Molise n. 18 del 26 agosto 2002 recante “ Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- VISTO** l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità “AGCOM”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l’AGCOM e la Regione Molise, con la quale è stato assegnato il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com.Molise anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;
- VISTO** l’art 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS., e successivamente modificato ed integrato con Delibera n. 597/11/CONS., Delibera n. 479/09/CONS., Delibera n. 95/08/CONS. e Delibera n. 502/08/CONS., il quale recita: “ se nel corso del procedimento la parte che aveva chiesto l’intervento dell’Autorità rinuncia alla propria istanza....., il Direttore dispone l’archiviazione del



Consiglio Regionale del Molise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile Maria Rosaria La Marca
in qualità di Responsabile del Procedimento

- RICHIAMATA** la legge 14 novembre 1995 n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- VISTA** La legge 31 luglio 1997 n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale all’ Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni e l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra utenti e gestori;
- VISTA** La legge della Regione Molise n. 18 del 26 agosto 2002 recante “ Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
- VISTO** l’Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità “AGCOM”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;
- VISTA** la convenzione del 16 dicembre 2009 sottoscritta tra l’AGCOM e la Regione Molise, con la quale è stato assegnato il primo pacchetto di deleghe concernenti e la successiva convenzione del 14 dicembre 2011, che ha conferito al Co.Re.Com.Molise anche la “definizione delle controversie tra utenti e gestori della telefonia”;

VISTO

l'art 20 del regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS., e successivamente modificato ed integrato con Delibera n. 597/11/CONS., Delibera n. 479/09/CONS., Delibera n. 95/08/CONS. e Delibera n. 502/08/CONS., il quale recita: " se nel corso del procedimento la parte che aveva chiesto l'intervento dell'Autorità rinuncia alla propria istanza....., il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO

che l'utente Genovese _____ ha presentato una istanza di definizione mediante il modello GU14, in data 16/02/2016, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 3046/16 del 16/03/2016 avverso il gestore H3G S.p.A;

RILEVATO

che con nota del 27/04/2016 prot. 4606/16 l'Ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento ed ha fissato la data di comparizione delle stesse in data 7/06/2016 per la discussione del reclamo e per verificare una possibile soluzione bonaria della controversia;

VISTA

la comunicazione dell'avv. Michele Vitale, delegato a norma di legge dall'istante quale suo legale rappresentante, inviata via pec a questo Co.Re.Com. in data 30/08/2016 con la quale si comunicava che era stato raggiunto un accordo transattivo con il gestore H3G S.p.A in merito alla pratica in oggetto;

VISTA

la comunicazione dell'Ufficio conciliazioni H3G S.p.A inviata via pec questo Co.Re.Com. in data 2/09/2016 prot. 9263/16 del 6/09/2016, con la quale si confermava che era stato raggiunto un accordo transattivo con il gestore H3G S.p.A in merito alla pratica in oggetto

PROPONE

al Direttore del Servizio di Supporto al CO.RE.COM ed agli organi collettivi di garanzia

- L'archiviazione dell'istanza di definizione dell'utente Genovese _____ presentata mediante il modello GU14, in data 16/02/2016, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 3046/16 del 16/03/2016 avverso il gestore H3G S.p.A;
- Che le spese di procedura restino a carico delle parti.

Campobasso, li 26/09/2016

il Responsabile del Procedimento

Maria Rosaria La Marca

